



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 146/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere relatore
Tommaso PARISI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 25951 del registro di segreteria, instaurato a istanza del Procuratore Regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- Gianfranco Sanna (c.f. SNNGFR59R02G191B), nato a Ottana (NU) il 2 ottobre 1959, e Ditta individuale Sanna Gianfranco (P.I.: 00562850917), in persona del predetto titolare, con sede in Ottana (NU), via Carchinarzos, domicilio digitale presso l'indirizzo pec: gianfranco.sanna@pec.agritel.it, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Achille Giuseppe Cao e dall'avv. Rinaldo Lai, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi pec: acao@pec.it e avv.rinaldolai@pec.it, come da procura rilasciata nella fase cautelare per ogni stato e grado del procedimento, fino alla completa esecuzione del provvedimento del giudice;

- Francesco Saverio Mameli (c.f. MMLFNC69A15F979Y), nato a Nuoro il 15 gennaio 1969, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Congiatu (pec: avv.umbertocongiatu.ss@postecert.it), con domicilio eletto presso il suo studio

in Sassari, Emiciclo Garibaldi, n. 24, come da procura allegata.

Visto l'atto di citazione depositato in data 21.07.2023;

esaminati gli ulteriori atti e documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 12 giugno 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Francesca Serra, il relatore consigliere Antonietta Bussi, il v.p.g. Valeria Motzo, per il Pubblico Ministero, l'avv. Umberto Congiatu, per Francesco Saverio Mameli, nonché l'avv. Dario Masala, su delega degli avvocati Antonio Achille Giuseppe Cao e Rinaldo Lai, per Gianfranco Sanna e per l'omonima Ditta.

FATTO

Con citazione depositata il 21 luglio 2023, i soggetti indicati in epigrafe sono stati chiamati a rispondere in solido, a titolo di dolo, del danno arrecato all'erario, pari a 293.997,10 euro (oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria), in corrispondenza del dedotto indebito utilizzo di contributi pubblici, erogati a valere sul Bando per il 2016 del *“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 – Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”*.

Secondo le ricostruzioni prospettate nell'atto introduttivo, la Ditta individuale di Sanna Gianfranco avrebbe, a seguito di specifica domanda, ottenuto dall'ARGEA (Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della regione Sardegna), in data 21 novembre 2017, un finanziamento di euro 300.333,18, pari al 60% della spesa totale ammessa, nell'ambito dei fondi sopra indicati, per la realizzazione di opere di miglioramento, ovvero di recinzione dei terreni e di ristrutturazione delle corsie

di alimentazione per l'allevamento.

In data 27 dicembre 2019 e in data 7 settembre 2020, da parte dell'Organismo pagatore AGEA, su istanza del medesimo beneficiario, sarebbero state accreditate le somme, rispettivamente, di euro 93.540,00 e di euro 200.457,10, queste ultime a titolo di saldo, a valere sull'ausilio economico accordato.

Detti importi sarebbero stati conseguiti, secondo il Pubblico Ministero, sulla base di un articolato sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, volto ad attestare, in difformità dalla situazione di fatto riscontrata, l'esecuzione di lavori da parte di imprese edili specializzate, al fine di acquisire illecitamente le pubbliche provvidenze.

Tali violazioni sarebbero emerse a seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza – Gruppo di Nuoro – la quale ha compendiato i propri accertamenti nelle informative allegate agli atti, da cui parte attrice ha tratto che i titoli fiscali posti a base delle istanze di liquidazione delle varie quote di agevolazione fossero stati *format(i) al solo scopo di fornire prova dell'avvenuta esecuzione delle opere in realtà realizzate in economia dalla stessa ditta che ha richiesto i contributi e, quindi, non corrispondenti a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni effettivamente rese.*

Come evidenziato nella citazione, le verifiche espletate si collocherebbero in una più ampia attività investigativa, sfociata in un procedimento penale di competenza della Procura Europea (EPPO), a carico di una pluralità di operatori economici, tra cui quelli interessati al presente giudizio, al contempo destinatari delle sovvenzioni ed emittenti fatture, gli uni a favore degli altri, in

qualità di committenti e di fornitori, al solo scopo di dotarsi di idonea giustificazione degli interventi approvati dall'ARGEA e dei flussi finanziari sottostanti, consentendo a ciascuno dei soggetti di rientrare nella disponibilità delle somme pagate per le lavorazioni in oggetto, invero risultati non realizzati nelle forme e con le modalità documentate.

Nella dinamica degli avvenimenti un ruolo rilevante sarebbe stato assunto dal tecnico progettista e direttore dei lavori, l'Agronomo Francesco Saverio Mameli, che ha curato le pratiche di accesso alla misura, ritenuto dalla Procura procedente il reale *dominus* del progetto in esame, nonché di molti altri analoghi, dando luogo a vicende tra loro variamente collegate e caratterizzate dal rilascio vicendevole di titoli di spesa per dimostrare il sostenimento di costi non corrispondenti alla realtà accertata.

Pertanto, è stata configurata una responsabilità dolosa e solidale in capo tanto al beneficiario, quanto al progettista e direttore dei lavori predetto, che ha altresì certificato la regolare esecuzione delle opere, per avere entrambi contribuito a indurre l'Ente pagatore alla concessione dei fondi pubblici in parola, avvalendosi di uno schema fraudolento, come sopra illustrato, che il Mameli avrebbe fattivamente messo in atto con il Sanna, oltre che con altri imprenditori agricoli intestatari delle varie iniziative, ai fini della formazione di titoli di spesa per operazioni ritenute inesistenti. Ciò è quanto risulterebbe dalla C.N.R. n.15519 del 23/09/2021 del Gruppo Guardia di Finanza di Nuoro e dalle indagini disposte in sede penale, in particolare dall'analisi della strumentazione informatica e telefonica in uso al citato professionista.

In particolare, sarebbero stati oggetto di attestazione illecita le prestazioni fatturate dalla ditta individuale Giampietro Monni, per un totale di euro 94.600,00 (fatture n. 4 del 30.07.2018, n. 5 del 08.09.2018, n. 6 del 10.10.2018 e n. 8 del 20.12.2018). Anche per il pagamento da parte di Gianfranco Sanna di altri lavori, documentati con titoli emessi dalla EFFEPI s.a.s., non coinvolta nel procedimento, sarebbero state riscontrate movimentazioni finanziarie caratterizzate dal rientro delle somme, pari a euro 90.000,00, nella disponibilità della Ditta individuale facente capo al medesimo.

In sostanza, i convenuti avrebbero messo in atto una simulata rappresentazione finanziaria degli investimenti, attraverso l'utilizzo delle fatture sopra elencate, formate al solo scopo di fornire prova dell'avvenuta attuazione delle opere, in realtà eseguite in economia dalla stessa azienda che ha richiesto i contributi e, quindi, non corrispondenti a pagamenti effettuati in relazione a prestazioni concretamente rese. È stato, sul punto, sottolineato come l'ammissibilità dei lavori realizzati direttamente dal beneficiario era limitata e comunque doveva soddisfare condizioni particolari, nel caso non rilevate.

Quanto alla posizione del Mameli, la Procura, dopo avere illustrato il ruolo fondamentale di coordinamento dal medesimo assunto, ha puntualizzato che ulteriore prova del concorso ai fatti di causa emergerebbe dalle risultanze dell'analisi forense dei dispositivi informatici sequestrati in occasione della perquisizione disposta in sede penale.

Sussisterebbe, inoltre, in capo al consulente il rapporto di servizio con l'Amministrazione, ai fini della conseguente giurisdizione della Corte dei

conti, avendo avuto un coinvolgimento diretto e fattivo nella vicenda che ha portato all'indebita erogazione.

Sulla base del descritto quadro fattuale, ai soggetti indicati in epigrafe è stato notificato invito a dedurre ex art. 67 c.g.c., contestualmente all'istanza per il sequestro conservativo sui beni mobili e immobili di rispettiva proprietà, a tutela del credito erariale. La misura richiesta è stata concessa con decreto presidenziale di questa Sezione, n. 8/2023 del 16 maggio 2023, e parzialmente confermata con ordinanza del Giudice designato n. 78 del 21.07.2023, come modificata con ordinanza collegiale n. 89 del 2023, a seguito di reclamo concernente la posizione del Mameli (mentre è stata confermata con ordinanza n. 97 del 2023 per il Sanna, il cui reclamo è stato rigettato).

Con il successivo atto di citazione, a fronte della mancata presentazione di controdeduzioni da parte degli interessati, sono state comunque confutate le argomentazioni addotte nell'ambito del procedimento cautelare, formulate nelle memorie di costituzione depositate per l'udienza di conferma, modifica o revoca del provvedimento di autorizzazione al sequestro medesimo.

Le prospettazioni difensive delle parti, tuttavia, non sono state ritenute dal Pubblico Ministero idonee a minare i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale, volta a ottenere la condanna al pagamento, a favore dell'AGEA, della somma di euro **293.997,10**, in solido, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

In data 22 maggio 2024, Francesco Saverio Mameli, si è costituito in giudizio, a ministero dell'avv. Umberto Congiatu, contrastando le ragioni avversarie sulla base degli elementi di seguito riepilogati.

In via preliminare, è stata chiesta la sospensione della causa in attesa della conclusione del processo penale, in quanto le rispettive azioni sarebbero fondate sugli stessi fatti. Pur escludendosi una pregiudizialità in senso tecnico, vi sarebbero le condizioni di opportunità, al fine di evitare possibili conflitti nelle pronunce rese nelle due distinte sedi giudiziarie.

Nel merito, è stato dedotto che difetterebbero tutti gli elementi strutturali della responsabilità addotta, precisando che l'organo investigativo, alle cui ricostruzioni si sarebbe adeguato l'Ufficio requirente, non avrebbe offerto elementi di prova a carico dell'Agronomo in ordine alla condotta illecita ed al requisito soggettivo del dolo, ma si sarebbe basato su mere congetture e deduzioni astratte prive di adeguati riscontri.

In particolare, nessuna evidenza concreta sarebbe stata acquisita nel corso degli accertamenti svolti dai militari circa la presunta veste di ideatore e di "regista" del complessivo disegno criminoso, in quanto il convenuto ha curato le pratiche di molte altre realtà agricole non interessate dalle indagini compiute dalla medesima Guardia di Finanza. La documentazione contabile afferente a diverse imprese oggetto dell'inchiesta, rinvenuta nella disponibilità del proprio assistito, era ampiamente giustificata dall'esigenza di svolgere efficacemente l'articolato mandato conferitogli, stante anche la mancanza di competenze tecniche in capo ai beneficiari delle sovvenzioni, e, per altro, la scelta di affidare il ripristino delle chiudende ad altre aziende operanti nel settore agropastorale non era assolutamente vietata da alcuna disposizione. Pertanto, lungi dal costituire una decisione illogica ed anomala, ha rappresentato, al contrario, da parte di tutti i soggetti implicati, l'indirizzo procedimentale più

ovvio e naturale nell'ambito di quel particolare contesto economico e sociale, mentre lo stesso professionista, alla luce delle considerazioni svolte, non avrebbe avuto alcun motivo valido per dissuadere gli imprenditori agricoli dal seguire lo schema consolidato al fine di realizzare gli interventi finanziati.

In altri termini, l'impostazione accusatoria poggerrebbe su una ipotesi investigativa effettuata su base meramente documentale, traendo conclusioni non aderenti alla realtà dei fatti e omettendo di reperire ulteriori atti o circostanze che avrebbero invece totalmente incrinato le risultanze raggiunte.

E' stato, infatti, rimarcato come la stessa attribuzione del ruolo di regista al Dott. Mameli avrebbe potuto essere facilmente smentita considerando che le pratiche relative al Bando in parola, seguite dal medesimo in qualità di tecnico, risultano in numero superiore a quello delle aziende coinvolte nelle indagini, le cui domande non sarebbero state presentate contestualmente e non vi sarebbe stata nessuna certezza che sarebbero state tutte accolte (al fine di escludere qualunque disegno criminoso).

Alcuna significatività, inoltre, potrebbe essere riconosciuta al rinvenimento di tre preventivi, per ogni impresa, ai fini del conferimento dell'incarico al professionista, non sussistendo nessun obbligo in tal senso nella normativa volta a regolare le procedure di assegnazione dei fondi. Onde chiarire come non ricorra il configurato "*disegno criminoso*", è stato precisato che nelle attività rilevate risulta inclusa la Ditta Orritos Gianfranco, per la quale non era stato il medesimo tecnico a presentare la richiesta di finanziamento e a curare la progettazione e la conseguente direzione dei lavori, nonché a certificarne la regolare esecuzione.

Infine, il rinvenimento di dati dei computer e *degli hard disk sequestrati, nonché dei dispositivi telefonici in uso a Mameli*, in cui sarebbero documentati sia la predisposizione di fatture sia i giri o gli scambi delle stesse tra le diverse imprese, con i corrispondenti bonifici da effettuare, sarebbero semplicemente prova dell'espletamento dei propri compiti a favore di soggetti – tra cui la Ditta di Gianfranco Sanna - richiedenti multiple e complesse attività amministrative in tutte le fasi della procedura, in quanto tra le incombenze del direttore dei lavori vi è anche la tenuta della relativa contabilità e la predisposizione dei relativi atti, tra i quali le fatture da parte dei fornitori dell'operatore agricolo (che dovevano contenere il chiaro e preciso riferimento sia al progetto approvato e al finanziamento concesso - evidentemente ignoti al fornitore - sia l'esatta indicazione delle lavorazioni eseguite, al fine di consentire la verifica della piena rispondenza a quelle previste nell'intervento vagliato in sede istruttoria della domanda di sovvenzione).

Ha dunque addotto a difesa che la più o meno verificabile equivalenza tra le somme spese da ogni azienda per pagare quelle esecutrici di parte dei lavori oggetto del sostegno economico ricevuto e le somme incassate per i lavori effettuati a favore di altre, e la eventuale neutralità del flusso finanziario, non comporta che quegli importi non siano stati effettivamente corrisposti e che i lavori siano stati eseguiti da ciascuna ditta in proprio. Le conclusioni investigative, nel ritenere che le opere sarebbero state realizzate in economia, anziché tramite soggetti specializzati nel settore edile, non terrebbero conto del contesto e della tipologia delle stesse, anche alla luce delle considerazioni espresse dall'Assessorato regionale competente, con nota del 15.03.2022, con

la quale è stato chiarito che la prestazione saltuaria di lavori da parte di imprese agricole, anche beneficiarie di finanziamenti, a favore di altre, a loro volta destinatarie di agevolazioni, sia da ritenere legittima, non riscontrandosi alcun divieto in proposito nei regolamenti comunitari. Ciò posto, il dott. Mameli, nella sua qualità di direttore dei lavori, non avrebbe dovuto avere, e invero non avrebbe avuto, alcun motivo di “sconsigliare” l’affidamento di detti lavori da parte di un operatore agricolo ad altro omologo, costituendo quella descritta una prassi del tutto usuale nell’ambito rurale di riferimento, o di rifiutarsi di curare la predisposizione e la tenuta della relativa contabilità perché le realizzazioni erano state affidate ad altra azienda.

Quanto detto troverebbe sostegno nelle verifiche svolte dall’ARGEA, con puntuali sopralluoghi, che avrebbe correttamente liquidato, anche alla luce della documentazione contabile fornita – tra cui, le fatture delle prestazioni ricevute da ciascuna ditta da parte di altre del settore – le risorse accordate a Gianfranco Sanna, senza nulla eccepire.

In conclusione, è stato chiesto, previa sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 106 c.g.c., di rigettare in quanto infondata la domanda proposta nei confronti di Francesco Saverio Mameli, mandandolo assolto da qualsivoglia addebito, con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in relazione al sequestro conservativo disposto con ordinanza n.78/2023 del 21.7.2023 e alle spese di giudizio.

Il convenuto Gianfranco Sanna, per sé e quale titolare dell’omonima Ditta individuale, si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 28.03.2024, per il tramite dell’avv. Antonello (Antonio Achille Giuseppe) Cao e dell’avv.

Rinaldo Lai.

Le questioni prospettate in sede difensiva possono essere così sintetizzate:

- in via preliminare, è stato domandato di valutare la possibilità di sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale. Pur nella reciproca indipendenza tra le due giurisdizioni, contabile e penale, vi sarebbe comunque la necessità di evitare ogni contraddittorietà tra i giudicati, atteso che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro avrebbe chiesto l'archiviazione per l'infondatezza della notizia di reato, poiché le indagini condotte dalla Guardia di Finanza in mancanza di ulteriori elementi rimarrebbero nell'ambito del mero sospetto senza dimostrare con certezza che i lavori non sarebbero stati seguiti dalla azienda in questione;

- l'impianto accusatorio sarebbe basato sull'errato presupposto che i lavori siano stati documentati con fatture relative a operazioni inesistenti, mentre i manufatti sarebbero stati eseguiti effettivamente dalla ditta Monni Giampietro, nel periodo compreso tra il maggio e il dicembre 2018 e non sarebbero, invece, come sostenuto dalla Procura, realizzati in economia;

- sul piano probatorio, non emergerebbero elementi certi, univoci e concordanti, dai quali poter trarre con sicurezza l'imputazione mossa al Sanna:

- anche nel processo contabile la formazione del giudizio dovrebbe fondarsi su una conclusione dotata di certezza idonea a dare compiuta spiegazione dei fatti di causa, mentre il principio del libero convincimento del giudice (statuito nell'art. 95 comma 3 c.g.c) non potrebbe tradursi in arbitrio;

- la Procura avrebbe apoditticamente ritenuto la non attendibilità delle fatture rilasciate al Sanna e dallo stesso emesse, sulla base di una disamina

acritica della comunicazione di notizia di reato e in specie delle transazioni finanziarie, trascurando, per converso, che nessun riscontro processuale e, in particolare, alcuna prova dichiarativa avrebbe oggettivamente consacrato l'esistenza della pretesa non genuinità contestata dall'interessato;

- invero, la lettura complessiva degli atti di indagine scontrerebbe il limite rappresentato dalla assenza di accertamenti diretti da parte della Guardia di Finanza finalizzati a verificare se i lavori in contestazione siano stati svolti dal Sanna e non dalle imprese terze indicate nei titoli;

- per altro, alcuna disposizione del Bando precluderebbe il compimento delle opere senza ricorrere a imprese edili, in quanto le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a pagamenti comprovati da fatture ovvero da documenti contabili aventi forza probante equivalente, mentre le transazioni finanziarie sarebbero prive di opacità e rispettose delle prescrizioni;

- sul punto, lo stesso Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agropastorale avrebbe chiarito che le recinzioni rientrerebbero tra le attività che l'agricoltore può realizzare per altre aziende, invitando le agenzie territoriali a modificare in tal senso le circolari difformi;

- inoltre, la circostanza che l'ARGEA non abbia proceduto alla richiesta di revoca del contributo sarebbe altamente significativa della inesistenza di alcuna ipotesi di addebito. Infatti, la accurata e approfondita istruttoria, le visite in situ, l'analisi della documentazione contabile avrebbero consentito all'ente di ritenere la piena legittimità delle erogazioni disposte e l'inesistenza di alcun pregiudizio per l'erario pubblico;

- le conclusioni raggiunte dal Requirente sarebbero prive di fondamento fattuale e giuridico e inoltre i predetti titoli fiscali, relativi alle chiudende, riguarderebbero appena il 21% del totale delle opere finanziate, su cui dovrebbe al più essere rapportata la misura, in ragione di quanto disposto dall'art. 19 del Bando di agevolazione, che in caso di indicazione non veritiera di dati da parte del beneficiario, che abbia indotto l'amministrazione in errore, prevede la revoca parziale;

- le fatture in contestazione dovrebbero essere tre, e non quattro, tenuto conto che per il documento n. 6 del 10.10.2018 non sarebbe stato dimostrato il meccanismo fraudolento volto al rientro da parte del Sanna delle somme pagate;

- le opere sarebbero state integralmente realizzate e, anche a volere prescindere dai documenti in parola, le restanti spese ammesse sarebbero state tutte volte al raggiungimento degli obiettivi per i quali i contributi sono stati accordati;

- da ultimo, la spesa del contributo per le recinzioni in una entità inferiore rispetto a quella prefissata, nella ipotesi in cui fosse ritenuto provato l'illecito ascritto, non avrebbe alterato *l'equilibrio divisato in sede di approvazione del progetto e del finanziamento*, non avendo questo cambiato lo scopo ultimo dell'agevolazione concessa.

È stato dunque concluso, in via preliminare, per la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale e, in via principale, per il rigetto dell'avversa domanda. In subordine, è stata domandata la rideterminazione della somma in ipotesi *debenda* in quella minore di euro

64.838,28, escludendo dal computo tutte le prestazioni diverse dall'esecuzione delle recinzioni. In via istruttoria, al pari della fase cautelare, è stata chiesta, l'assunzione di dichiarazioni testimoniali, articolando la relativa prova, con riferimento ai professionisti veterinari in contatto con la ditta che potrebbero riferire sui lavori eseguiti presso l'azienda, sia ad altri soggetti, senza ulteriori specificazioni.

All'udienza del 12 giugno 2024, il Pubblico Ministero si è opposto alla istanza di sospensione, non ricorrendo alcuna ipotesi di pregiudizialità tecnica ai sensi dell'art. 106 c.g.c. Sul merito della vicenda, ha ripercorso l'articolato meccanismo fraudolento venuto alla luce grazie alle puntuali indagini della Guardia di Finanza, volto a ottenere finanziamenti con risorse comunitarie, attraverso la produzione di fatture per prestazioni inesistenti. Pur non contestando l'effettiva realizzazione delle opere, bensì le relative modalità di attuazione, ha ribadito che il ritorno del flusso finanziario, teso a neutralizzare il pagamento, è idoneo a dimostrare che le lavorazioni sono state in realtà eseguite direttamente dall'azienda agricola. Inoltre, la circostanza che determinate prestazioni siano state rese anche da parte di imprese specializzate in edilizia non consentirebbe comunque di escludere che le stesse abbiano fatto parte del sistema illecito, essendo provato che le somme pagate sono comunque tornate nella disponibilità del richiedente il beneficio. Ha pertanto concluso in conformità della citazione.

L'avv. Congiatu, nell'interesse del Mameli, ha insistito per la sospensione del giudizio, essendo pendente il processo penale per gli stessi fatti.

Nel merito, ha rimarcato come il Bando consentisse l'esecuzione di lavori in economia da parte di ciascuna impresa agricola e che il relativo allegato F) indicasse le modalità per determinare la quantità di ore disponibili, ulteriori rispetto a quelle necessarie alla conduzione dell'azienda, che avrebbero consentito l'ammissione al finanziamento con l'esecuzione dei lavori in economia. Tuttavia, poiché nessuno degli operatori rispondeva a tali requisiti, avrebbero potuto accedere all'aiuto solo eseguendo i lavori a favore di altri. Ha richiamato l'iniziativa dell'ARGEA, volta a chiarire la possibilità di realizzare le recinzioni per conto di altre aziende agricole a loro volta intestatarie delle misure. Ha confermato, infine, quanto dedotto in atti sull'assenza di responsabilità in capo al dott. Mameli, nonché le relative conclusioni.

Per Gianfranco Sanna, la difesa ha richiamato integralmente la comparsa di costituzione e quanto ivi concluso anche in relazione ai mezzi istruttori dedotti, chiedendo la rimessione in termini per il deposito del documento indicato come allegato nella memoria e non prodotto, che il Collegio non ha accolto in quanto ritenuta non rituale.

La causa è trattenuta in decisione.

DIRITTO

Nella deliberazione della causa, il Collegio intende procedere secondo la progressione logica dei temi da trattare come individuata dall'art. 101 del c.g.c., che chiede prioritariamente la disamina delle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio, che precedono necessariamente il merito.

In primo luogo, deve essere scrutinata la richiesta di sospensione del giudizio, formulata dai convenuti, in attesa della conclusione del processo penale, pendente dinanzi al Tribunale di Nuoro, e avente a oggetto i medesimi fatti sui quali si fonda la pretesa erariale, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., quanto meno per dichiarate esigenze di opportunità.

L'istanza non può essere accolta, mancando ogni nesso di pregiudizialità "tecnica" tra i due procedimenti, come riconosciuto dalle stesse difese. La citata disposizione (art. 106, comma 1, c.g.c.) prevede che il giudizio sia posto in uno stato di quiescenza laddove *la decisione della controversia 'dipenda' dalla definizione di un'altra causa*. Come affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, detta forma di sospensione...*non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma richiede l'esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale ... rispetto (al)l'esito del processo da sospendere (ex multis, SS.RR. ord. n. 8 del 2018).*

Al di fuori di tale ambito, è pertanto precluso l'arresto temporaneo del giudizio, anche a tutela del fondamentale valore costituzionale della sua ragionevole durata, del quale è espressione il generale disfavore verso ogni non giustificabile differimento dei tempi (SS.RR. ord. n. 5/2022).

Per altro verso, in più occasioni il medesimo Organo nomofilattico ha escluso che possa farsi ricorso a una sospensione discrezionale per motivi di mera "opportunità", a fronte della tassatività delle ipotesi contemplate dalla legge (SS.RR. ord. n. 9/2015, n. 1/2016 n. 1/2017).

In altri termini, la soluzione normativa è concepita in funzione delle esigenze di coordinamento tra processi e di conformità di giudicati, aventi a oggetto rapporti giuridici distinti ma dipendenti, per i quali non sia possibile una concentrazione dinanzi allo stesso giudice, la cui statuizione rimane condizionata all'esito di altra causa, che ne costituisce l'antecedente logico indispensabile.

Tali presupposti non sono ravvisabili nell'odierna fattispecie, caratterizzata dalla totale autonomia dell'azione di responsabilità erariale rispetto all'accertamento delle fattispecie di reato, in coerenza con i principi fondamentali, sopra ricordati, sanciti dall'ordinamento, non potendo disporsi un ampliamento non consentito del corso del processo (Cass. SS.UU. n. 1768 e 12539 del 2011); pertanto, la richiesta in esame non può trovare accoglimento.

Venendo al merito delle contestazioni mosse a carico dei convenuti, la disamina compiuta delle emergenze probatorie consente di affermare la fondatezza della domanda risarcitoria, promossa dalla Procura regionale, per la reintegrazione del patrimonio pubblico leso in dipendenza dell'inutile e illegittimo dispendio di risorse pubbliche.

Pressoché tutte le tematiche evidenziate nelle memorie di costituzione delle parti chiamate a risponderne hanno trovato definizione, con argomentazioni ampie e condivisibili, in diverse pronunce di questa Sezione (nn. 76, 78, 94, 96 e 98 del 2024), concernenti casi sovrapponibili per diversi aspetti, ma anche collegati, a quello in trattazione; pertanto, in conformità ai precedenti menzionati, per la soluzione delle questioni sollevate, il Collegio intende porsi

in continuità rispetto alle motivazioni ivi espresse, ai sensi dell'art. 17 delle Disposizioni di attuazione al Codice di giustizia contabile (Allegato 2), che vengono di seguito riproposte.

Dagli atti di causa risulta incontestato che Gianfranco Sanna, quale titolare dell'omonima Ditta, abbia presentato richiesta di accesso ai contributi pubblici stanziati nell'ambito del "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 – Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", bando 2016, in seguito alla quale gli è stata liquidata, dall'Organismo pagatore A.G.E.A., la somma complessiva di euro 293.997,10.

Rispetto agli sviluppi della vicenda, che verte in sostanza sullo sviamento dei fondi ottenuti in rapporto alle finalità di edificazione delle recinzioni dei compendi agricoli per cui erano stati, tra l'altro, attribuiti, v'è da premettere che non è stata posta in discussione la circostanza che le opere siano state in concreto realizzate, né che l'erogazione delle agevolazioni sia stata effettuata nella misura indicata dal Pubblico Ministero.

Tuttavia, dall'esaustivo e articolato quadro probatorio emerso in sede investigativa, contenente la descrizione particolareggiata dei flussi commerciali e finanziari intervenuti tra più beneficiari della stessa misura economica, è venuto alla luce un illecito schema organizzativo, attuato con la partecipazione di una pluralità di operatori agricoli, tra i quali la Ditta individuale Sanna Gianfranco, in persona del suo rappresentante legale, che assumevano al contempo, sotto il profilo meramente cartolare, il ruolo di emittenti e di destinatari di fatture, gli uni a favore degli altri, al solo scopo di

dotarsi di idonea giustificazione rispetto alle lavorazioni oggetto di sovvenzione e ai passaggi finanziari sottostanti, da esibire all'Ente erogatore. È stato, infatti, dimostrato che i soggetti interessati alle operazioni di scambio rientravano nella disponibilità delle somme versate per le prestazioni individuate nei titoli di spesa, che non venivano pertanto eseguite nelle forme e con le modalità documentate.

Il collegamento tra le aziende era assicurato dal ruolo di coordinamento e di direzione della complessiva iniziativa da parte del professionista incaricato, in qualità di Agronomo, come progettista e direttore dei lavori per le varie ditte, Dott. Francesco Saverio Mameli, che aveva curato numerose pratiche di finanziamento, inclusa quella all'esame, facente capo al medesimo Sanna.

Quest'ultimo, sulla base di quanto risulta dal compendio investigativo versato in atti, ha concorso, pertanto, assieme ad altri imprenditori del pari indagati, con lo stesso Mameli, nell'attività di elaborazione e di produzione di un apparato documentale inattendibile, teso a rappresentare di aver sostenuto costi - per aver realizzato, per il tramite delle altre aziende implicate, gli interventi ammessi a beneficio contributivo ai sensi del Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - che si sono rivelati apparenti, in ragione della accertata retrocessione dell'impegno economico affrontato.

Infatti, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza in merito alla neutralità finanziaria dei rapporti tra i diversi soggetti indagati, è risultato che le varie ditte hanno attestato di avere svolto la posa in opera delle recinzioni per altri (e mai per se stesse) ed hanno ricevuto a titolo di corrispettivo - per i lavori asseritamente compiuti - compensi sostanzialmente corrispondenti a

quanto accreditato ad altre imprese agricole per attività della medesima tipologia.

Con specifico riguardo alla situazione al vaglio di questo Collegio, tale elemento trova conferma negli esiti dei capillari accertamenti sviluppati dai militari delegati e riepilogati nella comunicazione della notizia di reato nr. 155519 del 23.09.2021, espressamente richiamata dalla Procura regionale nell'atto introduttivo e depositata agli atti, unitamente alle documentate annotazioni di Polizia giudiziaria nn. 183602/2021 dell'08.11.2021, 44166/2022 del 15.03.2022 e 53651/2022 del 30.03.2022.

Dall'esame delle fatture annesse alla citata C.N.R. n. 15519 del 2021, come sintetizzato al punto 4.8 dell'informativa, sono stati identificati in dettaglio sia i titoli fiscali utilizzati dal Sanna, sia i pagamenti effettuati per i corrispondenti importi e sia il rientro nella propria disponibilità delle somme versate al soggetto emittente le fatture, a seguito di vari passaggi, con la partecipazione anche di altri operatori agricoli intervenuti nella vicenda complessivamente intesa.

In particolare, come esposto in narrativa, sono state oggetto di simulata documentazione le prestazioni contabilizzate dalla ditta individuale Giampietro Monni, per un totale di euro 94.600,00, riconducibili ai documenti fiscali n. 4 del 30.07.2018, n. 5 del 08.09.2018, n. 6 del 10.10.2018 e n. 8 del 20.12.2018, aventi tutti uno stesso oggetto - *“vostro dare per messa in opera di chiudenda in rete metallica zincata, etc...”* - e un identico importo, al lordo di IVA, pari a euro 23.650,00.

Negli allegati n. 138 bis, 139 bis, 141 bis di detta C.N.R. è stato descritto

con precisione il circuito realizzato attraverso le fittizie movimentazioni bancarie, relative alle fatture nn. 4, 5 e 8 del 2018, per prestazioni indicate come eseguite. In sostanza, la medesima cifra di euro 23.650,00, in coincidenza con il documento n. 4 del 30.07.2018, risulta essere stata oggetto di trasferimento, nel giro di un ristrettissimo arco di tempo, dal 27.07.2018 al 31.08.2018, tra diverse Ditte (in un percorso circolare che ha inizio e si conclude con l'azienda S.A. dei F.lli Barca, anch'essa coinvolta nelle iniziative oggetto di indagine), compresa quella appartenente al Sanna, rendendo l'operazione assolutamente irrilevante da punto di vista finanziario.

Altrettanto è stato riscontrato per le altre fatture (nn. 5 e 8 del 2018), sopra richiamate, per le quali il transito delle somme tra i conti bancari ha riguardato in gran parte le stesse aziende e pressoché lo stesso ammontare, nei differenti periodi interessati dai diversi titoli di spesa. Rispetto a tali evidenze, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di Gianfranco Sanna, appare del tutto marginale che per la fattura n. 6 del 2018 non sia stato chiuso "il cerchio" delle movimentazioni, a causa della molteplicità delle stesse, in quanto, da un lato, la complessiva situazione rende ininfluyente la specifica operazione, dall'altro, è del tutto verosimile che la stessa fosse inserita in un più ampio flusso di denaro, che ha visto la presenza di ulteriori soggetti (nel caso concreto, come rilevato dalla Guardia di Finanza, Pietrino Dettori, del pari interessato all'inchiesta).

Anche per il pagamento dei lavori attestati nei documenti emessi dalla EFPEPI' s.a.s., esercente attività edilizia, di cui era peraltro socio accomandante lo stesso Pietrino Dettori (allegato 143), sono stati riscontrati

trasferimenti finanziari multipli e articolati, con la riacquisizione delle somme, pari a euro 87.500,00, da parte della Ditta individuale facente capo al medesimo Sanna.

Nello specifico, dalle verifiche esperite è emerso che, in buona parte, gli importi pagati alla predetta società, pari a euro 136.155,26, sono successivamente confluiti, per euro 90.000,00, attraverso 5 bonifici effettuati nel febbraio del 2020, dalla EFFEPI s.a.s. alla società agricola Sanna Menneas, avente quale legale rappresentante Maria Adriana Sanna, sorella di Gianfranco Sanna. A distanza di qualche giorno, sempre nel febbraio 2020, lo stesso ammontare è stato versato in favore di Serafina Menneas per euro 30.000,00 e per i restanti euro 60.000,00 su un conto cointestato a Gianfranco Sanna e Maria Adriana Sanna; in pochissimo tempo, sono stati altresì disposti bonifici a favore della Ditta Sanna Gianfranco per euro 57.000,00, alla quale Serafina Menneas, dopo aver ricevuto i menzionati euro 30.000,00, ha effettuato due accreditamenti, per un totale di euro 30.500, 00 (allegati da 142 a 149).

La non perfetta consequenzialità dei passaggi dimostra la complessità dello schema utilizzato, per assicurare la connessione tra le fatture, la loro liquidazione e il reintegro di quanto anticipato da alcuni dei soggetti implicati ed è avvalorata dalla messaggistica di *whatsapp* rinvenuta nel dispositivo mobile del dott. Mameli e dai numerosi *file* presenti nei suoi computer, oggetto di sequestro in sede penale, come da C.N.R. n. 53651/2022 del 30.03.2022.

In particolare, lo scambio di comunicazioni, tramite il citato applicativo, tra il cellulare del medesimo professionista, l'utenza intestata a Maria Adriana SANNA (come detto, rappresentante legale della S.A. Sanna Menneas s.s.,

nonché sorella di Gianfranco SANNA) e quella riconducibile a uno degli altri soggetti coinvolti nel procedimento penale (Ena Raimondo), conforta ampiamente quanto delineato, oltre a far risaltare la figura centrale di Francesco Saverio Mameli nella elaborazione dei titoli fiscali, nonché nella conduzione di tutte le successive incombenze, con riguardo alle tempistiche dei pagamenti, da parte di ciascun compartecipe, affinché ogni azienda disponesse della documentazione formalmente regolare da produrre all'Ente di liquidazione.

In definitiva, sul punto, l'analisi dei dati acquisiti fornisce prova idonea a concludere che, sul piano finanziario, l'intera operazione veniva attuata - peraltro, in un arco temporale piuttosto limitato - senza alcun reale sostenimento dei costi prospettati in sede amministrativa all'organismo erogatore ai fini del riconoscimento delle quote di agevolazione.

L'effettiva costruzione delle opere, la mancanza di un accertamento specifico in ordine a coloro che avrebbero eseguito i lavori e la convinzione che, alla luce delle previsioni del Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la misura 4.1, sarebbe stato consentito alle ditte beneficiarie di realizzare manufatti in favore delle altre aziende aderenti al programma, non appaiono elementi sufficienti a incidere sul consistente quadro indiziario riferito, né a elidere, neppure parzialmente, la misura del danno erariale contestato.

In proposito, deve ricordarsi, in linea con quanto anche di recente affermato da questa Sezione (*ex multis*, sentenza n. 96 del 2024), che la giurisprudenza contabile è pacifica nell'affermare che, in ipotesi di pubbliche contribuzioni

per l'attuazione di iniziative imprenditoriali, il conseguimento di somme, a fronte di spese giustificate da fatture attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi insussistenti, si configura come illecita anche nel caso in cui il percipiente abbia provveduto al compimento degli interventi oggetto del finanziamento, in ragione del fatto che l'erogazione di risorse erariali presuppone in modo ineludibile che il costo al quale si riferisce sia reale ed effettivo (*ex multis*, Corte dei conti, II Sezione Giurisdizionale Centrale, sentenza n. 58 del 2017; Sezione Giurisdizionale Sardegna, sentenze n. 398 del 2021, n. 2 del 2022, n. 167 del 2022 e n. 3 del 2023).

Si evidenzia, in merito, che, ai sensi dell'art. 8 del Bando richiamato, le spese ammissibili a contributo sono quelle concretamente sostenute dal beneficiario finale e che l'art. 19 di detto documento prevede la revoca integrale dell'aiuto in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, in espressa applicazione dell'art. 35 del Regolamento UE n.460/2012 ("Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità").

In tale ottica, diversamente da quanto sostenuto da entrambe le difese, l'ultimazione dell'investimento autorizzato non costituisce elemento idoneo a eliminare il pregiudizio subito dall'erario, atteso che l'esibizione di documentazione non rispondente al contesto verificato è comunque impeditiva dell'accesso alle pubbliche agevolazioni, proprio a causa della violazione del rapporto di servizio instaurato con l'Amministrazione concedente, da cui deriva l'obbligo di utilizzo dei benefici accordati verso gli scopi e con le modalità imposti dalla norma.

Alla stregua di quanto sinora evidenziato, risulta altresì irrilevante che una quota delle spese non sia riferita alle lavorazioni relative alle recinzioni, secondo quanto addotto dalla difesa del Sanna, per le quali sono state rinvenute le anomalie sopra descritte. Infatti, sul punto, non può che ribadirsi che l'iniziativa programmata è costituita da un insieme di interventi necessariamente coordinati e tra loro non scindibili, allorquando la riscossione del contributo, complessivamente determinato, sia frutto di azioni poste in essere dal destinatario in contrasto con le condizioni prescritte per il corretto e regolare utilizzo delle risorse pubbliche.

Per altro, nell'ambito riscontrato, appare del tutto ininfluyente ai fini della responsabilità dei convenuti che il medesimo Bando, a determinate condizioni, nel caso assenti, come riconosciuto dalla stessa difesa del Mameli, consentisse al richiedente di eseguire i lavori in economia, in quanto, a prescindere dalla circostanza che tale aspetto risulti o meno provato, detta tipologia di prestazione era esclusa per attività edili se non di modesta entità finanziaria e correlati a opere di natura agricola e, comunque, avrebbe dovuto essere, oltre che preventivamente dichiarata (nella domanda presentata dal Sanna non compare alcuna indicazione sul punto), attuata solo in favore della propria azienda, nel rispetto di precisi limiti fissati dalla richiamata normativa; inoltre, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica verifica da parte dell'Ente, sia in sede istruttoria, sia in fase di accertamento finale, anche per la determinazione del diverso ammontare spettante.

Ciò chiarito, in ragione delle argomentazioni addotte dalle parti, vanno ora affrontati alcuni profili specificamente inerenti alla condotta illecita imputata a

Gianfranco Sanna, a titolo di dolo, per essersi avvalso di un complesso fittizio di fatturazioni e di pagamenti per dimostrare opere e costi non rispondenti a quanto accertato allo scopo di conseguire le risorse regionali.

Per tale aspetto, viene all'attenzione del Collegio principalmente l'idoneità probatoria degli atti e delle notizie acquisiti tramite le verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, in quanto messa in discussione dalla parte.

In proposito, non può che ribadirsi quanto ripetutamente affermato da questa Sezione, ovvero che ... *tutto il materiale utile per la compiuta conoscenza dei fatti relativi alla controversia, comunque acquisito, anche in sede di indagini preliminari e relativa istruttoria, e naturalmente di processo penale, deve e può divenire oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice contabile, in quanto concorre, ex articolo 116 del C.P.C., alla formazione del libero convincimento sull'esistenza o meno del danno e delle conseguenti responsabilità amministrative e contabili ...* potendo l'ufficio decidente legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e nei termini in cui non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo...(Sez. giurisdizionale Sardegna, sentenza n. 180 del 2022 e giurisprudenza ivi richiamata).

Fatte queste precisazioni, il contesto conoscitivo scaturito dagli atti appare circostanziato e univocamente conducente alle ricostruzioni prospettate dal Requirente, il cui impianto accusatorio risulta, pertanto, pienamente fondato.

Dalla comparazione tra la realtà appurata in sede investigativa e i giustificativi prodotti ai fini del riconoscimento del contributo sono emerse

gravi irregolarità, come descritte dettagliatamente nei rapporti informativi della Guardia di Finanza e ampiamente ponderate dal Pubblico Ministero, che si sono sostanziate nell'utilizzo di un apparato documentale non attendibile rispetto alle prestazioni indicate, strumentale esclusivamente al buon esito dell'erogazione del finanziamento.

Rispetto a tali conclusioni, alle quali si perviene alla luce degli innumerevoli indizi inequivoci e concordanti, non è stato fornito dall'interessato alcun elemento che consenta una diversa visuale nel vaglio degli avvenimenti.

Dalle allegazioni, si coglie, invece, la complessa rete di rapporti commerciali e finanziari intercorrenti tra il Sanna, i soggetti emittenti le fatture utilizzate per dimostrare i costi delle recinzioni e altre aziende, destinatarie a loro volta di titoli fiscali, aventi a oggetto le medesime lavorazioni, in corrispondenza, quanto ad ammontare e a tempistiche, di quelli ottenuti.

D'altro canto, detto scambio di documentazione, volta a comprovare la spesa sostenuta, risulta accompagnato da flussi di denaro, anch'essi tesi ad attestare l'effettivo pagamento dei lavori, posti nel nulla tramite l'effettuazione di bonifici reciproci tra i vari protagonisti – in veste ora di committenti ora di fornitori – dell'articolata vicenda.

Senza contare che sarebbe oltremodo irragionevole che Sanna avesse affidato la realizzazione delle chiudende dei propri terreni ad altro soggetto, per poi procedere, nel medesimo arco di tempo, a eseguire le stesse opere a favore di terzi, a loro volta implicati nei fatti, avuto riguardo alle movimentazioni finanziarie collegate, come sopra rilevate. Sul punto, non può ritenersi utile ad attenuare le gravi illiceità ascritte quanto rappresentato a

difesa del professionista incaricato (Dott. Mameli), secondo cui tale modalità era necessaria per superare le limitanti condizioni fissate dal Bando (allegato F). Invero, tali affermazioni, potrebbero, al più, essere rivelatrici della consapevolezza, da parte dei singoli, dei vincoli normativi posti nell'interesse generale e della loro violazione.

In definitiva, il Collegio reputa che dal corredo probatorio emerga con ragionevole certezza che Gianfranco Sanna (anche per conto della propria ditta), avvalendosi di fatture emesse in riferimento ad attività non rispondenti alla situazione verificata e contando su una articolata rete di rapporti negoziali e finanziari con altre imprese, come coordinata dallo stesso Mameli, ha conseguito indebitamente i contributi in contestazione.

Dagli accadimenti descritti si evince altresì che l'utilizzo da parte del medesimo di tale apparente dimostrazione dei costi, in sede di rendicontazione dell'investimento approvato da ARGEA, sia stato contrassegnato dalla piena cognizione della divergenza tra lo stato di fatto e quello rappresentato all'Ente finanziatore.

Dalla dinamica della condotta, come sopra tratteggiata, è indubbio che il comportamento del convenuto debba essere qualificato come doloso, avendo egli volontariamente e scientemente esibito titoli di spesa oggettivamente non rispondenti alla realtà riscontrata, come risultato dagli stessi accertamenti bancari, decisivi al fine di avvalorare che la liquidazione dei corrispettivi, per giustificare le spese sostenute, fosse frutto di simulazione.

Anche per quanto concerne la specifica posizione di Francesco Saverio Mameli, si rinvencono in atti emergenze probatorie precise e concordanti,

dall'esame delle quali risulta pienamente confermata la specifica responsabilità riconducibile alla sua attività di pianificazione e di direzione degli articolati rapporti tra le imprese agricole coinvolte.

E' stato già osservato da questa Sezione, nei precedenti sinora richiamati, che dall'analisi dei copiosi elementi reperiti a seguito del sequestro di dispositivi informatici in uso al medesimo, eseguito in data 16.12.2021, presso l'abitazione e lo studio professionale, durante le indagini penali (cfr. annotazione n. 53651 del 30.3.2022), è venuta alla luce non solo la predisposizione e la detenzione di documentazione necessaria per la corretta tenuta della contabilità, ai fini della direzione dei lavori, ma anche la presenza di atti di organizzazione e di rendicontazione delle future spese e, più in generale, la sussistenza di plurimi fattori idonei a ricostruire i fittizi collegamenti negoziali ed economici tra le diverse aziende.

Detto carteggio appare, all'evidenza, non meramente ed esclusivamente rivolto alla normale amministrazione delle pratiche dei singoli beneficiari nei legami strettamente individuali con i propri fornitori e committenti (come sostenuto dalla difesa), ma finalizzato alla creazione e alla gestione complessiva di articolati circuiti di pagamenti tra le varie ditte (ricostruiti quanto all'odierna fattispecie nei richiamati allegati da 138 bis a 141 bis come indicati nel punto 4.8 della C.N.R. n. 155519 citata, oltre che nella C.N.R. n. 44166 del 15.03.2022), da ritenersi realizzati allo scopo di conseguire la sostanziale neutralità economica delle operazioni poste in essere tra i vari soggetti.

Nell'interesse del convenuto, è stato sottolineato come fosse normale e

usuale che il tecnico incaricato tenesse presso il proprio studio le fatture e la contabilità dei lavori riferita a ciascuna impresa assistita, tralasciando di precisare a quale titolo detenesse atti (*file* informatici) di raccordo e di riepilogo delle relazioni finanziarie tra i differenti operatori e di programmazione dei pagamenti e delle fatturazioni.

Deve evidenziarsi, inoltre, che tra la documentazione rinvenuta vi è anche quella della Ditta individuale ORRITOS Gianfranco, la cui posizione è stata evocata nella memoria del Mameli, al fine di escludere il “disegno criminoso” imputatogli, in quanto trattasi di un’impresa agricola, tra quelle interessate dall’attività d’indagine suddetta, seguita per la direzione dei lavori da un agronomo differente; tuttavia, come è stato già osservato, la stessa risulta inserita nei passaggi di somme tra le altre aziende e indicata in *file* informatici contenuti nei dispositivi del convenuto, riassuntivi del complesso intreccio di fatture (a esempio il file *excel* denominato “GIRO FINALE PSR 4.1” allegato alla C.N.R. n. 53651 del 30.03.2022).

Appare allora chiaro che, nell’ottica della gestione della posizione di ognuna delle ditte curate dal Mameli, non ha alcuna plausibile giustificazione il possesso di documentazione relativa a un soggetto che aveva affidato l’incarico a un diverso tecnico, nonché l’elaborazione e la detenzione di *file* e schemi che riassumono il complesso dei pagamenti di tutti gli operatori coinvolti e dei rapporti tra loro intercorsi (negli stessi termini Sez. giurisd. Sardegna n. 85 del 2023 cit).

Ulteriore prova della complessa attività pianificatoria del professionista, finalizzata alla realizzazione del circuito fittizio dei pagamenti, emerge altresì

dall'esame delle trascrizioni dei messaggi tramite *whatsapp* con i titolari o i referenti delle imprese medesime, rinvenuti a seguito del sequestro del telefono cellulare in suo possesso, come quelle sopra riportate, dalle quali si evince che lo stesso indicava ai vari interlocutori la ditta nei confronti della quale doveva essere emessa la fattura e il relativo importo.

Per quanto concerne il profilo della connotazione soggettiva della condotta del convenuto, ad avviso del Collegio, al pari di quanto rilevato per Gianfranco Sanna, una volta accertata la natura simulata dei rapporti tra aziende, allo scopo della produzione da parte delle stesse, in sede di rendicontazione degli investimenti, di titoli non rispondenti alla realtà dei fatti, unita alla volontaria preparazione di un complesso organizzato di pagamenti finalizzati a raggiungere la relativa neutralità finanziaria, deve pervenirsi all'affermazione della responsabilità erariale a titolo di dolo.

Non può dubitarsi, infatti, che l'accesso alle misure di sostegno sia basato su una pluralità di presupposti che il legislatore (comunitario e nazionale) pone in modo chiaro e inequivoco e che, nel caso all'esame - consapevolmente - non sono stati realizzati dai soggetti attuatori del programma pubblicistico finanziato, proprio grazie al sistema ideato e gestito dal dott. Mameli, attraverso il quale è stato indotto in errore l'Ente erogatore, facendo conseguire alle imprese agricole assistite risorse non spettanti.

In definitiva, Gianfranco Sanna, l'omonima ditta individuale e Francesco Saverio Mameli devono essere condannati in solido, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*quinquies*, della legge n. 20 del 1994, a risarcire l'AGEA, designato quale Organismo pagatore, per il pregiudizio arrecato all'erario, pari a euro

293.997,10, causalmente riconducibile al proprio intenzionale comportamento, come sopra descritto, senza che se ne possa disporre alcuna decurtazione, non residuando alcuna utilità del contributo ottenuto.

Sull'ammontare, come sopra stabilito, è dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dai pagamenti fino alla pubblicazione della presente sentenza, dalla cui data sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata e sino al soddisfacimento del credito, gli interessi nella misura del saggio legale.

A norma dell'art. 80 c.g.c., va dichiarata, nei limiti di legge e fino a concorrenza del danno patrimoniale, la conversione in pignoramento del sequestro conservativo dei beni dei convenuti Gianfranco Sanna e Francesco Saverio Mameli disposto con ordinanza n. 78 del 21 luglio 2023, come modificata con ordinanza n. 89 del 21 agosto 2023, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 686 del codice di procedura civile.

Le spese di giudizio, ex art. 31, comma 5, c.g.c., seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico dei soggetti condannati per l'importo liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando:

- condanna Gianfranco Sanna, la Ditta individuale Sanna Gianfranco e Francesco Saverio Mameli, in solido tra loro, a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore di A.G.E.A., la somma di euro 293.997,10 (euro duecentonovantatremilanovecentonovantasette,10), oltre a rivalutazione

monetaria e interessi legali, da calcolarsi nel modo e con la decorrenza precisati in motivazione;

- condanna altresì i convenuti al pagamento in solido delle spese processuali, in favore dello Stato, che si liquidano in euro 186,47;

- dichiara la conversione in pignoramento del sequestro conservativo dei beni dei convenuti Gianfranco Sanna e Francesco Saverio Mameli, disposto con ordinanza n. 78 del 21 luglio 2023, come modificata con ordinanza n. 89 del 21 agosto 2023, nei limiti della somma oggetto di condanna.

Così deciso in Cagliari, all'esito della camera di consiglio del 12 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Antonietta Bussi

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16/09/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

f.to digitalmente